

Giuri Assist

Fiscal
Assist
Ottobre 2018



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Reddito d'impresa

- 4 | **Spese di manutenzione di immobilizzazioni - natura ordinaria e straordinaria - Cassazione n. 26185 del 18/10/18**
- 4 | **Costi per servizi addebitati infragruppo - Cassazione n. 23698 dell'1/10/18**
- 4 | **Cessione d'azienda – farmacia – determinazione valore dell'avviamento - Cassazione n. 25515 del 12/10/18**
- 5 | **I costi sono deducibili anche se non direttamente correlati ai ricavi - Cassazione n. 26202 del 18/10/18**
- 5 | **IFM amministratori – l'importo deve essere determinato prima dell'accettazione della carica - Cassazione n. 26431 del 19/10/18**

Iva

- 6 | **Detrazione IVA abitazione trasformata in albergo - Cassazione n. 23994 del 3/10/18**
- 6 | **I servizi turistici annessi al trasporto non sono esenti IVA - Cassazione n. 46715 del 15/10/18**
- 7 | **Antieconomicità delle spese – catena di subappalti - Cassazione n. 26185 del 18/10/18**

Irap

- IRAP - professionisti - medico convenzionato - Cassazione n. 25513 del 12/10/18**
- IRAP professionisti – i compensi per attività di consigliere, liquidatore e sindaco non rilevano - Cassazione n. 26574 del 22/10/18**

Fiscalità persone fisiche

- 7 | **Casa di lusso - conta solo la categoria catastale e con favorevole effetto retroattivo - Cassazione n. 26423 del 19/10/18**

Accertamento questioni sostanziali

- 7 | **L'imprenditore che guadagna meno del suo dipendente giustifica l'accertamento induttivo - Cassazione n. 25290 dell'11/10/18**
- 8 | **Le merci in deposito non dichiarato presumono evasione - Cassazione n. 25662 del 15/10/18**
- 8 | **Evasore totale intercettato tramite le vendite su Ebay - Cassazione n. 26107 del 18/10/18**

Accertamento questioni procedurali

- 8 | **Accertamento integrativo - illegittimo senza elementi sopravvenuti - Cassazione n. 26191 del 18/10/18**
- 8 | **ICI – l'Ufficio deve adeguatamente dimostrare il perché della revisione del classamento - Cassazione n. 27282 del 26/10/18**
- 9 | **Se il Fisco pretende maggiori imposte deve fornire i calcoli su cui queste si basano - Cassazione n. 26731 del 23/10/18**

Penale tributario

- 9 | **Mancata emissione di scontrini/ricevute fiscali – si applica il favor rei - Cassazione n. 26178 del 18/10/18**
- 9 | **Quando il penale fa scattare il raddoppio dei termini - Cassazione n. 25339 dell'11/10/18**

Fiscale -Varie

- | | |
|----|--|
| 10 | L'imposta di registro stabilita dal giudice tributaria va pagata, sanzioni comprese - <i>Cassazione n. 26321 del 18/10/18</i> |
| 10 | ICI fabbricati rurali – conta solo l'accatastamento - <i>Cassazione n. 26735 del 23/10/18</i> |
| 10 | ICI – il parcheggio sconta il tributo - <i>Cassazione n. 27427 del 29/10/18</i> |
| 11 | Fallimento - cancellazione dal registro delle imprese - <i>Cassazione n. 27288 del 26/10/18</i> |

REDDITO D'IMPRESA

Spese di manutenzione di immobilizzazioni - natura ordinaria e straordinaria**Cassazione n. 26185 del 18/10/18**

La Corte osserva che i costi di manutenzione straordinaria che devono essere capitalizzati sono costituiti da quei costi rivolti all'ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di un'immobilizzazione che si traducono in un aumento significativo e misurabile di capacità, di produttività, di sicurezza o di vita utile, mentre quelli di manutenzione ordinaria sono i restanti. Tuttavia, l'art. 67 co. 7 TUIR, nel testo *ratione temporis* applicabile alla fattispecie, consentiva ai fini fiscali, ove dal bilancio non risultassero portate a incremento del costo dei beni stessi, in alternativa alla capitalizzazione delle spese predette, la loro deducibilità nella misura del 5% dell'ammontare del costo dei beni materiali quali risultano all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. Quest'ultimo è stato il comportamento della società.

È poi vero che l'Agenzia ha contestato il rispetto concreto da parte della contribuente di questa capienza del 5%, ma questa deduzione è avvenuta per la prima volta in controricorso, mentre l'avviso di accertamento non ne fa cenno e, la giurisprudenza della Corte ha più volte determinato che le ragioni poste a base dell'atto impositivo segnano i confini del processo tributario (Cass. 7 maggio 2014 n. 9810).

Costi per servizi addebitati infragruppo**Cassazione n. 23698 dell'1/10/18**

L'Agenzia delle Entrate notificava ad una Spa due avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta 2003 e 2004, con i quali recuperava a tassazione l'indebita deduzione di costi per "consulenze Capogruppo", sostenuti dalla società controllante totalitaria e riaddebitati alla controllata Spa quantificati nella misura forfettaria del 1,75% del volume delle vendite della controllata Spa.

La Corte osserva che non è sufficiente per la deducibilità degli stessi che essi sono stati pattuiti nel contratto stipulato tra le due società infragruppo. La controllante asserisce di aver svolto tali servizi in favore della controllata in assenza di ogni documentazione (diversa dalla mera fatturazione degli importi) attestante la reale prestazione di servizi e non essendo documentata l'inerenza funzionale di detti servizi sotto il profilo della necessità o utilità di essi ai fini dell'attività di impresa svolta dalla società.

Cessione d'azienda – farmacia – determinazione valore dell'avviamento**Cassazione n. 25515 del 12/10/18**

Secondo la Cassazione è corretto valutare l'avviamento con i criteri del D.P.R. 460/96. I valori estremi presi in considerazione dalla CTR corrispondono ai valori di mercato dell'avviamento di una farmacia sulla base dei parametri offerti dal (N.d.A, soppresso) D.P.R. n. 460/1996, applicando, rispettivamente, il moltiplicatore "3" e quello "2" (quest'ultimo tenendo conto dell'età - 72 anni - e delle sue precarie condizioni di salute).

In quest'ottica, trattandosi, in ogni caso (cioè ad onta dell'abrogazione del D.P.R. citato), di criteri di riferimento idonei, dal punto di vista contabile, ad apprezzare il congruo valore economico di scambio dell'azienda, non trova fondamento la censura sul piano dell'asserita illogicità della motivazione, per quanto stringata, viepiù se si considera che la ricorrente non ha neppure indicato, se non in termini estremamente generici, la differente modalità con la quale si sarebbe, a suo dire, dovuto quantificare il valore in esame.

La valutazione, poi, del giudice di merito di reputare congrua la media tra i predetti valori è incensurabile nella presente sede di legittimità.

I costi sono deducibili anche se non direttamente correlati ai ricavi**Cassazione n. 26202 del 18/10/18**

Affinché un costo sostenuto dall'imprenditore sia fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa non è necessario che esso sia stato sostenuto per ottenere una precisa e determinata componente attiva di quel reddito, ma è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all'impresa e cioè sia stato sostenuto al fine di svolgere un'attività potenzialmente idonea a produrre utili. Risulta ormai pacifico in giurisprudenza il fatto che sia configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico, non assumendo rilevanza la congruità delle spese; ad avviso della Corte, infatti, il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo e pertanto non è possibile compiere alcuna valutazione in termini di utilità, anche solo potenziale o indiretta.

IFM amministratori – l'importo deve essere determinato prima dell'accettazione della carica**Cassazione n. 26431 del 19/10/18**

Come noto, le aziende possono decidere di corrispondere agli amministratori, al termine del loro mandato, una indennità definita "trattamento di fine mandato", quale compenso aggiuntivo a quello ordinario stabilito dallo statuto sociale ovvero dall'assemblea dei soci e lasciato alla libera contrattazione delle parti.

La questione controversa concerne la deducibilità del compenso (€ 200.000) in base al principio di competenza nel caso in cui il diritto al compenso sia stato genericamente deliberato dall'assemblea prima dell'accettazione della carica da parte degli amministratori (10/3/03) e ne sia stato determinato l'ammontare solo dopo l'accettazione (20/6/03) posto che prima dell'accettazione della carica, è stato riconosciuto dal C.A. il diritto di percepire, al termine del mandato, l'indennità di fine rapporto, demandando ad una prossima seduta la determinazione della somma da accantonare.

Ne consegue la società non poteva dedurre per competenza i predetti compensi bensì doveva dedurli solo all'atto del pagamento, ossia per cassa. Pur tuttavia la Corte ha ritenuto non applicabili sanzioni posto che la norma non apparirebbe del tutto chiara nel punto in cui prevede che il diritto all'indennità deve risultare da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. In particolare il legittimo dubbio concerne il fatto che l'IFM possa essere determinato genericamente quale diritto degli amministratori, senza specificazione del compenso, oppure se ne deve essere specificato l'importo prima dell'accettazione della carica.

IVA**Detrazione IVA abitazione trasformata in albergo****Cassazione n. 23994 del 3/10/18**

È detraibile l'IVA relativa all'acquisto di un immobile a destinazione abitativa successivamente trasformato in struttura alberghiera. A tal fine non è necessario che all'atto dell'acquisto il soggetto eserciti attività commerciale e non meramente immobiliare (nel caso di specie, attività ricettiva); la soggettività passiva in capo al contribuente è, infatti, riconosciuta anche nei confronti di colui che ha "intenzione ... di iniziare in modo autonomo un'attività economica", salva la successiva verifica che il bene/servizio acquistato sia necessario all'organizzazione dell'impresa o funzionale all'attività. Nel caso specifico, devono essere considerate le opere di ristrutturazione, di variazione di destinazione, di rilascio delle licenze e di concreta utilizzazione commerciale dell'immobile.

I servizi turistici annessi al trasporto non sono esenti IVA**Cassazione n. 46715 del 15/10/18**

Non usufruisce dell'esenzione IVA ex art. 10, co. 1, n. 14, DPR n. 633/1972, l'impresa che, oltre al trasporto urbano (nel caso di specie, tramite motonave), offre ai passeggeri una serie di ulteriori servizi (animazione a

bordo, somministrazione di bevande, biglietto d'ingresso nelle strutture da visitare, accompagnatore turistico), non definibili come accessori o secondari. In tal caso, "la prestazione non costituisce più un mero servizio di trasporto ... ma dà luogo ad una fattispecie complessa nella quale il trasferimento del cliente nei luoghi previsti ... è solo strumentale all'offerta di servizi con finalità turistico-ricreativa".

Antieconomicità delle spese – catena di subappalti

Cassazione n. 26185 del 18/10/18

L'Ufficio ha ritenuto eccessivo il ricarico addebitato dall'appaltatore rispetto al costo dei lavori a sua volta a lei addebitato dal subappaltatore, in relazione alla edificazione di due manufatti per conto della contribuente. Ebbene, nell'accogliere il ricorso del contribuente la Corte ricorda come in tema di imposte sui redditi delle società, il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito di impresa. Esso infatti esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità, anche solo potenziale o indiretta, in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo (Cass. 11/1/18, n. 450). Infatti, in tema di IVA, il principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime una correlazione tra costi ed attività in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo (Cass. 17/7/18, n. 18904). Anche a voler accedere a quell'orientamento giurisprudenziale che continua a valorizzare l'argomento dell'antieconomicità dei costi, va rammentato che questo è ormai circoscritto dalla giurisprudenza della Corte nei seguenti termini: "In tema di IVA, non è consentito all'Amministrazione rideterminare il valore delle prestazioni e dei servizi acquistati dall'imprenditore escludendo il diritto alla detrazione, salvo che dimostri l'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione, tale da assumere rilievo indiziario di non verità della fattura o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA: in detta ipotesi, spetta al contribuente provare che la prestazione del bene o servizio è reale ed inerente all'attività svolta." (Cass. 30/1/18, n. 2240).

IRAP

IRAP - Professionisti - Medico convenzionato

Cassazione n. 25513 del 12/10/18

Le Sezioni unite della Corte, componendo il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla questione controversa, con la sentenza 10/05/2016, n. 9451, hanno statuito che, con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione — previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 — ricorre quando il contribuente:

- a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Nella medesima prospettiva, la Corte ha, altresì, osservato che «la disponibilità, da parte di un medico, di beni strumentali, anche se di valore superiore ai quindicimila euro (valore superato il quale invece, ai sensi della circolare 13 giugno 2008, n. 45/E dell'Agenzia delle entrate, potrebbe operare una presunzione di assoggettabilità del professionista medico all'IRAP), non è idonea, di per sé sola, a configurare la sussistenza dei presupposti impositivi, poiché detti strumenti, anche di una certa consistenza o caratteristiche,

rientrano nelle attrezzature usuali per i precisati professionisti». (Cass. Sez. 6 - 5, 25/07/2013, n. 18108, Rv. 628316 - 01).

Da tali premesse argomentative discende che la sentenza impugnata, nell'escludere che l'impiego di un collaboratore di studio medico part time e la disponibilità, da parte del medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio e di beni strumentali del valore documentato, possa integrare, di per sé, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP, non si è discostata da una corretta applicazione dei principi di diritto vigenti in subiecta materia.

IRAP professionisti – i compensi per attività di consigliere, liquidatore e sindaco non rilevano

Cassazione n. 26574 del 22/10/18

Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha desunto l'esistenza del requisito dell'autonoma organizzazione, pur in assenza di personale dipendente e di beni strumentali rilevanti, dal valore elevato dei redditi dichiarati dal contribuente per l'anno di riferimento e dall'importo di Euro 147.767 dei costi, indicati come "rilevantissimi", rappresentati dalle "spese generali".

La Corte accoglie il ricorso eccependo i tre errori di diritto in cui è incorso l'Ufficio.

1. omette di dar conto della possibilità o meno di scorporare l'attività relativa ai compensi percepiti dal contribuente, svolgente l'attività professionale di dottore commercialista, come Commissario straordinario e Commissario liquidatore in procedure concorsuali o di componente di collegi sindacali o Consigli di Amministrazione di Aziende;
2. assume come in sé indice della sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione il valore assoluto dei costi, prescindendo del tutto dall'esame della tipologia di dette spese (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 1 marzo 2018, n. 4851; Cass. ord. n. 28642/17), potendo anche le spese consistenti derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale, rappresentando, così, un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto organizzativo (cfr. anche Cass. sez. 6-5, ord. 18 novembre 2016, n. 23576);
3. ricava l'esistenza dell'autonoma organizzazione dall'entità del valore della produzione, mentre l'entità, anche elevata, dei compensi percepiti dal professionista, non può assurgere ad indice della sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione, potendo dipendere anche dalle capacità del singolo (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, ord. 13 dicembre 2017, n. 29863, la già citata Cass. n. 28642/17 e Cass. sez. 6-5, ord. 8 novembre 2016, n. 22705).

FISCALITÀ PERSONE FISICHE

Casa di lusso - conta solo la categoria catastale e con effetto retroattivo

Cassazione n. 26423 del 19/10/18

Un contribuente aveva acquistato un'abitazione fruendo delle agevolazioni prima casa nonostante con la loggia l'immobile superasse 240 mq. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto che non fossero applicabili le sanzioni applicando le disposizioni della riforma più favorevoli per cui l'abitazione di lusso è tale solo per la categoria di iscrizione in catasto e non per le caratteristiche intrinseche.

ACCERTAMENTO QUESTIONI SOSTANZIALI

L'imprenditore che guadagna meno del suo dipendente giustifica l'accertamento induttivo

Cassazione n. 25290 dell'11/10/18

È legittimo l'accertamento induttivo nei confronti del titolare di un'attività (nel caso di specie, autorimessa)

che dichiara pressoché quanto percepito dal proprio dipendente ma ha un tenore di vita elevato.

L'Ufficio può avvalersi di elementi presuntivi per accertare la gestione antieconomica dell'attività (ad esempio, il versamento di migliaia di euro di soli interessi di mutui bancari).

Le merci in deposito non dichiarato presumono evasione

Cassazione n. 25662 del 15/10/18

È legittimo l'accertamento diretto al recupero di ricavi "in nero" generati da rimanenze custodite in un deposito non dichiarato. A tal fine l'Ufficio, qualora utilizzi la percentuale di ricarico per la ricostruzione del maggior reddito, può avvalersi della media semplice se i prodotti non presentano una notevole differenza di valore

Evasore totale intercettato tramite le vendite su Ebay

Cassazione n. 26107 del 18/10/18

È legittimo l'accertamento basato sull'elenco delle operazioni commerciali fornite da eBay e riportate nel verbale della G.d.F. che contesta la mancata tenuta della contabilità in presenza di un'attività commerciale di e-commerce posta in essere sul sito della predetta piattaforma.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE QUESTIONI PROCEDURALI

Accertamento integrativo: illegittimo senza elementi sopravvenuti

Cassazione n. 26191 del 18/10/18

È illegittimo un accertamento integrativo emesso ai sensi dell'art. 43, co. 3, D.P.R. n. 600/1973 avente a oggetto una fattura acquisita in sede ispettiva ma non considerata dal primo avviso di accertamento, posto che non si tratta di elementi sopravvenuti non conosciuti né conoscibili per l'Ufficio al momento dell'emissione del primo atto di accertamento. Dunque, con l'emissione dell'avviso di rettifica l'amministrazione consuma il proprio potere di accertamento in relazione agli elementi posti a sua disposizione e non può nuovamente metterli in discussione.

ICI – l'Ufficio deve adeguatamente dimostrare il perché della revisione del classamento

Cassazione n. 27282 del 26/10/18

Il procedimento di "revisione parziale del classamento" di cui all'art. 1, co. 335, della legge n. 311/2004, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l'esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell'insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della "revisione del classamento" dall'art. 9 del D.P.R. n. 138/1998, sì da sottrarne l'attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica. Di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento (Sez. 5, n. 22900 del 29/09/2017; Sez. 6-5, n. 3156 del 17/02/2015).

Se il Fisco pretende maggiori imposte deve fornire i calcoli su cui queste si basano**Cassazione n. 26731 del 23/10/18**

La questione verte sulla imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione a sentenza di usucapione pronunciata dal Tribunale. La Corte da piena ragione al contribuente laddove lamenta che l'atto impugnato non era sufficientemente motivato posto che non recava l'indicazione della base imponibile e delle aliquote applicate. Parimenti la Corte conferma la tesi del contribuente che lamenta come l'Agenzia non avesse allegato al ricorso la sentenza oggetto di impugnazione ma ne avesse solo citato gli estremi. Ciò posto, la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto sufficiente per confermare la legittimità dell'atto impugnato il richiamo in esso agli estremi della sentenza, non allegata all'avviso di liquidazione, resa in giudizio in cui la contribuente era stata parte e della quale era stato comunicato il solo dispositivo, si pone in contrasto con il disposto dell'art. 52, commi 2 e 2 bis del D.P.R. n. 131/1986 e 7 della l. n. 212/2000, così come interpretati dalla giurisprudenza della Corte, che ha avuto modo di affermare, proprio con riferimento ad atto presupposto costituito da sentenza, il principio secondo il quale, «In tema di riscossione tributaria, la necessità di specifica motivazione dell'avviso di liquidazione emesso non si traduce nel mero richiamo degli atti prodromici, ma richiede anche la determinazione del tributo dovuto e l'indicazione degli elementi matematici posti alla base di tale quantificazione, onde consentire al contribuente la verifica della correttezza del calcolo operato dall'Amministrazione finanziaria» (cfr. Cass. sez. 5, 29 novembre 2016, n. 24220), avuto riguardo anche al fatto che non è possibile integrare la carenza motivazionale dell'atto recante la pretesa dell'Amministrazione con ulteriori elementi dedotti solo in sede giudiziale (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 21 maggio 2018, n. 12400).

PENALE TRIBUTARIO**Mancata emissione di scontrini/ricevute fiscali – si applica il favor rei****Cassazione n. 26178 del 18/10/18**

Una società è stata oggetto di tre distinti PVC della Guardia di Finanza per mancata emissione degli scontrini o delle ricevute fiscali. La società ricorrente ha definito in via agevolata la violazione contestata; successivamente, l'AF ha emesso, quale sanzione accessoria, il provvedimento di sospensione dell'esercizio per 15 giorni per avere la società contribuente omesso di emettere, in tre diverse circostanze e nell'arco di un quinquennio, gli scontrini o le ricevute fiscali. La società contesta che nel corso del giudizio la norma è stata modificata prevedendo che il provvedimento di sospensione dell'esercizio per 15 giorni scatta quando il contribuente omesso di emettere, in quattro diverse circostanze e nell'arco di un quinquennio, gli scontrini o le ricevute fiscali. La Corte accoglie il ricorso ritenendo applicabile l'art. 3, co. 2, del decreto legislativo n. 472/1997, sicché il giudice di appello avrebbe dovuto applicare alla fattispecie la disciplina favorevole alla contribuente.

Quando il penale fa scattare il raddoppio dei termini**Cassazione n. 25339 dell'11/10/18**

Sono sufficienti seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se archiviata o presentata oltre i termini di decadenza per far scattare il raddoppio dei termini. Nel solco di quanto precisato da Corte cost. 20/7/11, n. 247, il presupposto del concretizzarsi dell'obbligo di denuncia penale, affinché possa operare la disciplina del c.d. "raddoppio dei termini" di accertamento, è la sussistenza di un fatto nel quale il pubblico ufficiale ravvisi il fumus di reato (esulando dai compiti del pubblico ufficiale tenuto all'obbligo di denuncia penale ex art. 361 c.p. la valutazione della sussistenza di eventuali cause di estinzione del reato o di non punibilità, diverse dall'insussistenza del fatto, riservate all'esame dell'Autorità giudiziaria, cfr. Cass. 15/5/15, n. 9974). Dunque, il raddoppio dei termini opera anche se l'Ufficio ha ravvisato

un obbligo di denuncia penale che poi si è rivelato nei fatti insussistente, posto che al tempo della notifica, nel 2011, dell'avviso di accertamento, i reati astrattamente configurabili dovevano ritenersi comunque prescritti, risalendo a fatti relativi all'anno d'imposta 2002.

FISCALE – VARIE

L'imposta di registro stabilita dal giudice tributaria va pagata, sanzioni comprese

Cassazione n. 26321 del 18/10/18

La questione attiene a un avviso di liquidazione con irrogazione di sanzioni per mancato pagamento dell'imposta di registro principale relativamente ad una sentenza di primo grado che aveva pronunciato sul trasferimento di un terreno per usucapione. In questi casi (art. 35 del TUR) se si istaura un giudizio in commissione tributaria l'imposta stabilita dalla sentenza che definisce il giudizio - anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato - è soggetta a tassazione, sicché l'Ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il corrispondente avviso e se l'importo non è pagato nei 60 giorni scatta la sanzione del 30%. Se poi nelle fasi successive del giudizio l'imposta cambia ciò comporta il diritto al rimborso o l'obbligo della integrazione della differenza.

Dunque, non si tratta della diversa ipotesi dell'art. 43 cit. (sulla determinazione della base imponibile nei trasferimenti della proprietà di immobili anche a seguito di pronuncia giudiziale), in luogo dell'art. 37 del medesimo DPR, che sottopone a imposta di registro gli atti dell'autorità giudiziaria anche se non definitivi e l'imposta assolta è considerata un acconto di quella liquidata a seguito della successiva formazione del giudicato.

ICI fabbricati rurali – conta solo l'accatastamento

Cassazione n. 26735 del 23/10/18

La Corte, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Società la quale lamentava che la sentenza impugnata avrebbe errato nel disconoscere, per le annualità in oggetto, la qualifica di ruralità ai fabbricati oggetto della pretesa impositiva, essendo stata riconosciuta detta ruralità dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 12376 del 7/3/07, rendendo quindi il riconoscimento della strumentalità dei fabbricati all'attività agricola irrilevante la diversa categoria catastale di appartenenza.

La Corte, rifacendosi alla copiosa giurisprudenza sul punto, ha osservato che "In tema di ICI, ai fini dell'applicabilità dell'esenzione per i fabbricati rurali, prevista dal combinato disposto dell'art. 23, co. 1-bis, del d.l. n. 207 del 2008 (conv., con modif., dalla l. n. 14 del 2009), e dell'art. 2, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, è rilevante l'oggettiva classificazione catastale, senza che assuma rilevanza la strumentalità dell'immobile all'attività agricola".

ICI – il parcheggio sconta il tributo

Cassazione n. 27427 del 29/10/18

La Corte si esprime su un ricorso relativo a un avviso di accertamento in tema d'ICI per il 2003, su un terreno, in ordine al quale si contesta da parte del contribuente la natura concretamente edificabile, nell'anno in contestazione, trattandosi di area adibita a spazio di manovra per l'accesso ai parcheggi sottostanti.

Nel respingere il ricorso la corte osserva che l'area risulterebbe "area urbana" secondo lo strumento urbanistico generale e pur non essendo possibili interventi con aumenti di volumetria nell'anno di riferimento, erano tuttavia, possibili interventi finalizzati a una utilizzazione economicamente vantaggiosa indice di capacità contributiva che la rendevano assoggettabile a tributo per le possibili utilizzazioni commerciali e di servizi (quale, l'esistenza di un parcheggio e di un autolavaggio).

In buona sostanza, il venir meno della concreta possibilità di utilizzare il volume edificatorio non fa diventare il terreno agricolo (anch'esso, in ogni caso, sottoponibile a ICI, secondo il valore catastale), ma incide solo sulla determinazione della base imponibile ma non sulla destinazione dell'area attribuita dallo strumento urbanistico generale.

Fallimento - Cancellazione dal registro delle imprese

Cassazione n. 27288 del 26/10/18

Il termine di un anno, entro il quale l'imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito ai sensi dell'art. 10 l. fall, (nel testo modificato dal d.lgs. n. 5/2006 e dal d.lgs. n. 169/2007), decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività. Solo da tale momento i terzi possono avere formale conoscenza della cessazione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale da parte del proprio debitore. L'art. 10 l.fall., come modificato dal D.lgs. n. 169/2007, nel prevedere la possibilità per il solo creditore e per il p.m., e non anche per l'imprenditore, di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività d'impresa ai fini della decorrenza del termine per la dichiarazione di fallimento, non si pone in contrasto con gli art. 3, 24 e 111 cost., atteso che, se gli fosse consentito di dimostrare una diversa e anteriore data di effettiva cessazione dell'attività imprenditoriale rispetto a quella della cancellazione dal registro delle imprese, la tutela dell'affidamento dei terzi ne risulterebbe vanificata.